

# Tre vie per recuperare lo sconto dopo il ruling

Presentazione di una dichiarazione integrativa, variazione in diminuzione nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione dell' accordo o variazione in diminuzione nella dichiarazione relativa all' esercizio di sottoscrizione dell' accordo. Sono queste le tre opzioni a disposizione delle **imprese** che hanno concluso accordi di **patent box** negli ultimi mesi del 2017 (successivamente alla presentazione delle dichiarazioni per il 2016), o che li chiuderanno nel corso del 2018, per recuperare il beneficio relativo agli esercizi pregressi. L' articolo 4, comma 4, del decreto attuativo stabilisce che nelle more della stipula dell' accordo di ruling il reddito va determinato secondo le regole ordinarie, quindi senza tener conto del potenziale beneficio derivante dall' opzione per il **patent box**; tuttavia, poiché la detassazione è fruibile sin dall' inizio del quinquennio, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell' istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell' accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling. La relazione illustrativa al Dm del 2015 chiarisce che resta ferma, in alternativa, la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa. La presentazione dell' istanza di rimborso, peraltro, è una soluzione non più attuale, a seguito dell' art. 5 del DL 193/2016 che ha stabilito la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative "a favore" entro il termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento. Essendo venuto meno il termine di un anno per la presentazione dell' integrativa a favore, vengono quindi meno le ipotesi in cui si rende necessaria la presentazione dell' istanza di rimborso. Di conseguenza che le **imprese** che hanno esercitato l' opzione e presentato l' istanza di ruling nel 2015 e che sottoscrivono l' accordo nei primi mesi del 2018, hanno a disposizione tre alternative per il recupero del beneficio pregresso: presentare dichiarazioni integrative a favore per il 2015 e 2016 (o anche solo per il 2016, recuperando nella medesima dichiarazione anche il bonus 2015), mentre dalla



dichiarazione dei redditi relativa al 2017 potranno inserire la variazione in diminuzione con le modalità ordinarie attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017, per includere in tale dichiarazione - oltre al beneficio dell' anno - anche la variazione in diminuzione riferibile al 2015 e 2016 attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2018 (periodo d' imposta di sottoscrizione del ruling) ed inserire in tale dichiarazione la variazione in diminuzione relativa agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018; tale opzione, peraltro, non appare molto razionale, in quanto comporta un mero differimento nella fruizione del beneficio. La principale differenza tra le tre alternative risiede nel fatto che, nel secondo e terzo caso, la variazione in diminuzione, anche per la quota parte riferibile al 2015 e al 2016, scontrerà le aliquote Ires e Irap vigenti, rispettivamente, per l' anno d' imposta 2017 e 2018. Considerata la diminuzione dell' aliquota Ires dal 27,5% in vigore fino al 2016 al 24% applicabile dal 2017, è evidente che la presentazione delle dichiarazioni integrative per il 2015 e 2016 consente nella generalità dei casi di ottenere un beneficio maggiore rispetto all' ipotesi di includere tutto il beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 e 2018. Naturalmente, se il ruling viene concluso entro la data di approvazione del bilancio, il beneficio potrà essere riflesso anche nei conti annuali - sotto forma di minori imposte stanziare - mentre per avere un impatto sulle imposte da versare è sufficiente che l' accordo sia sottoscritto entro i termini per effettuare il versamento del saldo 2017 (giugno 2018). © RIPRODUZIONE RISERVATA.